

NEWS e ARGOMENTI trattati:

- Contributo fondo perduto del decreto Sostegni;
- Indennità del decreto Sostegni – FAQ

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

L'articolo 1 del “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato alla generalità dei contribuenti (quindi non è limitato a specifiche categorie economiche, come avvenuto per i Decreti Ristori di fine 2020), a patto che il contribuente stesso abbia subito nel 2020 una contrazione di fatturato.

La misura del contributo è variabile e dipende sia dalla dimensione del soggetto, quanto dalla contrazione di fatturato subita.

Da notare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il presente può essere richiesto, alternativamente, in due forme diverse (*tramite una opzione che deve essere espressa nella comunicazione con la quale viene invocato il contributo*):

- 1) una erogazione che viene accreditata direttamente sul conto corrente del contribuente (deve essere intestato a tale soggetto, ovvero cointestato). In questo caso occorrerà indicare nell'istanza l'IBAN sul quale si richiede l'accredito delle somme (*l'Agenzia raccomanda di verificare puntualmente tale dato, perché un errore può anche comportare il diniego del beneficio*);
- 2) un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Soggetti interessati: Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo 2021; pertanto, occorre avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Requisiti per beneficiare del contributo:

- il primo requisito è di tipo dimensionale: il soggetto deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- il secondo requisito attiene il peggioramento della situazione 2020: per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
 - 1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019;
 - 2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (*quindi chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo indipendentemente dalla riduzione del fatturato*).

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

Se la partita Iva è stata aperta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, il mese di apertura non si considera nel calcolo, né si considerano le operazioni effettuate in tale mese.

Contributo spettante: L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000,00 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000,00 euro ma non l'importo di 400.000,00 euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000,00 euro ma non l'importo di 1.000.000,00 di euro;

- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000,00 di euro ma non l'importo di 5.000.000,00 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 90.000,00 → media mensile 2019 = € 7.500,00

Fatturato 2020 = € 48.000,00 → media mensile 2020 = € 4.000,00 (riduzione di 3.500,00, pari al 47%)

Contributo spettante = € 3.500,00 * 60% = € 2.100,00

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 42.000,00 → media mensile 2019 = € 3.500,00

Fatturato 2020 = € 24.000,00 → media mensile 2020 = € 2.000,00 (riduzione di 1.500,00, pari al 43%)

Contributo spettante = € 1.500,00 * 60% = € 900,00 → contributo minimo di € 1.000,00

- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Al verificarsi dei requisiti richiesti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000,00 euro.

Istanza per il contributo: i contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione, esclusivamente telematica, di una specifica istanza (*può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato*).

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un'istanza di rinuncia totale al contributo.

A seguito di tale rinuncia deve provvedere a restituire il contributo eventualmente ricevuto, con applicazione delle sanzioni.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate effettua specifici controlli; qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter, c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000,00 euro, la sanzione amministrativa da 5.164,00 euro a 25.822,00 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

LE INDENNITA' DEL DECRETO "SOSTEGNI"

Con l'articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto. In taluni casi (come per i collaboratori dello sport) con differenze significative che andremo a illustrare.

Indennità riconosciute dall'Inps

Nei commi da 1 a 9 del citato articolo 10, il Decreto Sostegni prevede il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità pari a 2.400,00 euro a lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte ed in possesso di determinati requisiti.

I soggetti interessati

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Quanto alle modalità e alle caratteristiche previste per l'erogazione occorre evidenziare che:

- per quanti abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-bis, Decreto Ristori (D.L. 137/2020), l'indennità viene erogata dall'Inps in via automatica;
- per quanto non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità prevista dal Decreto Ristori, l'erogazione della indennità pari a 2.400,00 euro è subordinata alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti richiamati ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 10 del recente Decreto Sostegni.

In generale, salvo specifiche eccezioni, le condizioni che i lavoratori appartenenti alle singole categorie devono possedere per beneficiare dell'indennità sono analoghe a quelle già previste da precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie.

In particolare viene ribadito che non ha diritto alla indennità chi, alla data di presentazione della domanda, è titolare di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro intermittente) e/o risulta titolare di pensione.

L'elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). Ciò al fine di permettere l'accesso al beneficio anche a coloro che hanno maturato i presupposti successivamente alla pubblicazione del precedente Decreto Ristori.

Novità per gli iscritti alla gestione ex-Enpals

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la soglia di reddito relativo al 2019 entro la quale è possibile beneficiare dell'indennità è incrementata – rispetto alla precedente - da 50.000,00 a 75.000,00 euro.

Per i potenziali nuovi beneficiari, le **domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'Inps entro il 30 aprile 2021**; le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Le indennità riconosciute da Sport e Salute Spa ai collaboratori sportivi dilettantistici

Nei commi da 10 a 15 del richiamato articolo 10 del Decreto Sostegni vengono invece rinnovati gli aiuti previsti per i collaboratori che operano in ambito sportivo dilettantistico e che percepiscono somme inquadrate nel regime dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir.

Le novità immediate che si riscontrano per queste nuove indennità sono che:

- il *bonus* non è legato come in passato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi *una tantum* per l'anno 2021;



- l'importo non è fisso ma variabile e viene determinato in funzione dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2019 (*saranno probabilmente la o le Certificazioni Uniche rilasciate nel corso del 2020 dai soggetti eroganti a comprovare il dato*);
- la norma non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne deriva pertanto che gli aventi diritto al nuovo *bonus*, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità;
- la norma non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del *bonus* 2021.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto Sostegni l'indennizzo viene quindi proporzionato all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno di imposta precedente all'emergenza da Covid-19 e ispirato a ragioni di equità al fine di "discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)".

Misura dell'indennità

- 3.600,00 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000,00 euro;
- 2.400,00 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro;
- 1.200,00 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000,00 euro.

Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il *bonus* in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni:

- che abbiano **cessato, ridotto, sospeso la loro attività** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle FAQ di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni.

Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una *faq* pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre. Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della "cessazione" che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla "sospensione" e alla "riduzione". Si ritiene, che ai fini della fruizione del presente *bonus* 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la "sospensione" e la "riduzione" con riferimento all'intero anno 2020. A tal proposito si ritiene che la "riduzione" possa essere verificata confrontando le Certificazioni Uniche rilasciate per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

Faq 12) in quali casi si può ritenere che l'attività sia ridotta/cessata/sospesa nel mese di novembre 2020?

La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per "**cessazione**" si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per "**sospensione**" si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per "**riduzione**" si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020.

Le indennità previste dal Decreto Cura Italia incompatibili con il presente bonus

- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;



- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19;
- indennità per gli iscritti al fondo gestione Inps;
- indennità per i lavoratori domestici.

Anche l'indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l'erogazione del *bonus*, come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.

Quanto alle modalità di erogazione Sport e Salute Spa provvederà, in linea con quanto fatto in precedenza, come segue:

- i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a. con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate;
- l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.p.a. gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare con dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell'articolo 445/2000 il possesso dei requisiti, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell'apposita casella.

⇒ La verifica della mail comunicata a Sport e Salute

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma e ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina).

⇒ Aspetti da chiarire

Con riferimento a questa disciplina riferita alle indennità 2021 riconosciute ai collaboratori sportivi, restano comunque da chiarire taluni aspetti dubbi che si spera vengano risolti al più presto.

In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019; questo in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020.

Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al *bonus* di marzo.

Sport e Salute ha attivato un canale Telegram <https://t.me/s/SporteSalute> al fine di fornire aggiornamenti e comunicazioni sull'indennità in commento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani